



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

Prot.Gen.le n° 10052 del 31.08.2017

Registro

N.42

25.08.2017

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA  
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE  
ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

COPY

L'anno duemiladiciassette il giorno **venticinque** del mese di **Agosto**  
Con inizio alle ore **11.30**, nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta ~~8784~~ ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe	X		BIONDO Enzo	X	
FIORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila	X		PAGLAZZO Vincenzina		X
ABBADESSA Sebastiano Giorgio	X				
DI BELLA Gian Luca	X				
INTERDONATO Armando	X				
DI PERNA Lucia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. **11** Assenti n. **1**  
Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori :

Il Sig. FORZANO Giuseppe, nella sua qualità di Presidente , verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LIMINA Provvidenza

La seduta è pubblica . Sono presenti il Sindaco e gli Assessori : **Pettinato e Lamancusa**

## II AREA - RAGIONERIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

NR.ORD.DELLA PROPOSTA 42

DEL 17/08/2017

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

#### RELAZIONE

##### **Premesso che:**

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*.
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.
- la società Riscossione Sicilia, al momento, continua ad essere il soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana, così come previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

##### **Considerato che:**

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
  - l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
  - il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di

più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

**RITENUTO** che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal prossimo 1° ottobre corrente anno.

**CONSIDERATO** invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie risorse umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale .

**VALUTATO** che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali.

**TENUTO CONTO** peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge.

**CONSIDERATO**, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

**RITENUTO** pertanto di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune e delle entrate patrimoniali dell'Ente, con decorrenza dal 1° settembre 2017, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – riscossione”, previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016.

**Ritenuto** per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

**DATO ATTO** che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da “Agenzia delle Entrate – riscossione”, come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

## IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento avente ad oggetto "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'agenzia delle entrate- Riscossione"

Il Sindaco espone la proposta : "come sapete dal dibattito acceso che vi è stato Equitalia è stata soppressa, così pure Riscossione Sicilia; dal 1 luglio ciascun Ente può scegliere, se non vuole provvedere direttamente, a chi rivolgersi; abbiamo fatto una ricerca e dopo una verifica si è ritenuto opportuno in questo momento di rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, dopo si potrà valutare se i privati svolgono un servizio più conveniente ed eventualmente modificare."

Interviene il consigliere Biondo: "Anticipo che il mio voto tecnico sarà favorevole, anche se ritengo tutto il sistema un po' bizantino a carico dei cittadini, l'alternativa ci sarebbe ma non è praticabile in Italia; sono d'accordo per la scelta del pubblico, la figura dell'ufficiale di riscossione esiste ma non è praticabile perché le assunzioni non possono essere fatte per il 2017, si potrebbe fare prendere il patentino ad un nostro dipendente, ma anche questa soluzione non è percorribile perché occorre una prova selettiva ma in atto per motivi diversi mancano i bandi, l'ideale sarebbe provvedere direttamente ma per i motivi che ho esposto non è praticabile quindi il mio voto è favorevole."

Il consigliere Pagana: "sulla questione siamo anche noi costretti, l'unica cosa è che vanno attenzionate le pratiche, in passato si fece una analisi al fine di recuperare le somme di tributi non pagati creando anche un sistema per agevolare il pagamento in forma rateizzata a fronte della persistente crisi economica, proponiamo quindi che vada concesso un periodo da valere come cuscinetto della durata di 1 anno per regolarizzare la situazione e poi vanno fatti i piani di rientro."

Il Sindaco: "La discussione di Pagana è poco pertinente in quanto è già stata fatta in separata sede, spiegando che gli uffici già fanno questo lavoro, se si vuole fare qualcosa di più ragionato, come è stato detto in fase di approvazione dei debiti fuori bilancio, si regolamerà la Tarsu entro certi termini e si predisporrà la proposta."

Camuti: "l'argomento è stato discusso nel gruppo, avremmo voluto che si procedesse in forma diretta ma non è possibile, riteniamo comunque fondamentale fin da adesso parlare di fisco amico per favorire e agevolare il cittadino."

Abbadessa: "gli uffici mandano avvisi ai cittadini quando invece si è già provveduto al pagamento, chiedo che si controlli di più per evitare fastidi al cittadino, che magari ha perso o non trova la bolletta e poi si vede costretto a nominare un legale."

Presidente: "Argomento spinoso ma i servizi hanno un costo e bisogna pagare le tasse, gli uffici devono comunque avere rispetto e attenzione, operando sempre con trasparenza e favorendo la dilazione dei pagamenti; ma l'argomento di oggi riguarda solo l'affidamento della riscossione coattiva."

## IL CONSIGLIO

Vista la proposta avente ad oggetto "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'agenzia delle entrate- Riscossione".

Sentita l'esposizione della proposta da parte del Sindaco e gli interventi svolti dai consiglieri;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

Visto lo Statuto Comunale,

Ad unanimità di voti,

## DELIBERA

Di approvare la proposta allegata avente ad oggetto "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'agenzia delle entrate- Riscossione".

firmato digitalmente da

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 25.08.2017

ARIA GABRIELLA  
LOPRESTI

COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

= non presente  
= IT

Al Sig. Presidente del Consiglio

COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
N.0009806 - 23.08.2017 - Ora: 11:21  
CAT. XIV CLASSE 1 ARRIVO

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile dell'Area Ragioneria

SEDE

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 17/08/2017**

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  
COMUNALI ALL'AGENZIA DEEL ENTRATE- RISCOSSIONE

**Il Revisore Unico,**

- visto il D.Lgs. 267/2000;
- visto il regolamento di contabilità;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- esaminata la proposta di deliberazione;
- visto il parere di regolarità tecnica del settore proponente;
- visto il parere di regolarità contabile;

**ESPRIME**

**parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.**


**Data 22/08/2017**

Il Revisore dei Conti  
(documento firmato digitalmente)  
Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
Il RESPONSABILE del servizio interessato- per quanto concerne la regolarità tecnica- esprime parere:favorevole

Data 17/8/2017

Il Responsabile



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA:che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data


Il Responsabile



Il RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 17/8/2017

Il Responsabile



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € \_\_\_\_\_, trova copertura finanziaria alla MISSIONE .....  
PROGRAMMA.....TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 20\_\_\_ (Imp. Provv. N. \_\_\_\_\_)

Data.....

Il Ragioniere



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano

Guido Ubertini

Il Presidente

Luigi Ferraro

Il Segretario Comunale

Providenza Limina

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretorio on- line

Il **31.08.2017**

E fino al **15.09.2017**

L'Addetto  
DI Dio Giovanni

### CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell' Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on- line il giorno **31.08.2017**

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all' Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal **31.08.2017 AL 15.09.2017**

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Providenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all' Albo Pretorio on- line Comunale **31.08.2017**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **11.09.2017**

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale

Providenza Limina